



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Ordinanza N. 88
del 12/01/2017

OGGETTO:

Prevenzione incendi
pulizia fondi incolti.
Anno 2017

Publicata gg.....
dal
al

IL MESSO COMUNALE
.....

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e private e dei beni esposti.

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*".

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.*".

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale*".

Considerato, che l'art. 14, comma 8, della L. 11/08/2014 n° 116 introduce, all'art. 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e dell'articolo3,comma3, lett.c) dellaLegge21novembre2000,n.353, viene fissato nel periodo dal15giugnoal15 ottobre di ogni anno,la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata.

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 152/2006;

Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 04.06.2008 relativo “ direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura”.

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 11 luglio 2017 ed il 15 Ottobre 2017 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali , Provinciali, Poderali , Interpoderali ecc ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie,ecc.;
- bruciare stoppie , materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità , in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **11 Luglio 2017**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia

di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 30,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili isolati.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente essere autorizzato e stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, artigianale o altro, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o ad altre lavorazioni agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
 2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**;
 3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal **11 Luglio 2017 al 15 Ottobre 2017**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.
- A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti

Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)**
- Corpo Forestale (Tel. 1515)**
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0942786111)**
- Arma Carabinieri (Tel. 112)**
- Questura (Tel. 113)**

DISPONE

- Che la presente Ordinanza decorre dal **11 Luglio 2017** a tutto il **15 ottobre 2017** e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche;
- Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina - Prefettura di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di S. Teresa di Riva, al Comandante del

Distaccamento Forestale di Savoca, al Comando di Polizia Municipale di S. Teresa di Riva ed al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Che contro il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Catania entro 60 giorni o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni , decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune;

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO

DaniLo/Lo Giudice

DaniLo/Lo Giudice